



nucleo

Storie regoliere

La posizione delle donne nella regola

Le regole sono antiche comunità chiuse formate dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio. Nelle regole si continua a vivere in base alle antiche consuetudini e tradizioni millenarie. Ogni modifica ed innovazione incontra forti opposizioni e resistenze.

Una questione molto dibattuta riguarda la discriminazione che subiscono le donne regoliere.

Nella regola la proprietà dell'antico patrimonio agro-silvo-pastorale è collettiva, appartiene al gruppo, non ai singoli individui. Ma a norma degli antichi statuti il diritto di partecipare alla regola e gestire il patrimonio regoliere appartiene ai soli discendenti maschi delle famiglie originarie con le loro consorti.

Per consuetudine millenaria capifamiglia sono solo i maschi adulti nonostante che la regola sia una comunione tacita familiare basata sul nucleo familiare, il cd. *Fuoco famiglia*. Anche i maschi adulti celibi, in quanto non costituenti un nucleo familiare, non possono partecipare alla gestione regoliere.

Le donne possono partecipare alla regola e alla gestione regoliere solo quando sono capifamiglia, e quindi le vedove e le singole. Mentre le donne regoliere che sposano un paesano non regoliere, un cd. forestiero, escono dalla regola e perdono tutti i loro diritti per sé e per i figli.

Nella regola moderna tutto questo non è più sostenibile. La normativa è cambiata prendendo atto delle mutate esigenze sociali e soprattutto del nuovo modello di nucleo familiare basato sulla completa equiparazione tra i coniugi. Anche la regola millenaria è tenuta ad adeguarsi e rispettare il principio costituzionale dell'uguaglianza dei generi maschile e femminile (art. 3 Cost.), a tener conto delle direttive e prescrizioni della legge quadro sulle zone montane (L. 97 del 1994, art.3) e la riforma del diritto di famiglia del 1975, legge 151, sulla equiparazione tra i coniugi.

Ma le regole continuano a non volersi adeguare ai nuovi principi. Solo tre delle 50 regole del Cadore si sono adeguate modificando le norme statutarie¹.

¹ La prima è la Regola di Lorenzago di Cadore (prov. Belluno), che già nello statuto del 1949 aveva riconosciuto il diritto alle vedove ed alle nubili e che l'ha riconosciuto pienamente nelle modifiche statutarie del maggio 1996 (vedi lo statuto, art. 3, in www.regolalorenzago.it Purtroppo, questa è una Regola "congelata", avendo delegato l'amministrazione dei beni al Comune, con i conseguenti inconvenienti;

la seconda è la Regola di Casotto (in Comune di Pedemonte, prov. Vicenza), che ha riconosciuto i diritti all'atto della ricostituzione e riconoscimento da parte della Regione nel luglio-ottobre 2001 (vedi lo statuto, art. 4, in www.regoladicasotto.it);

questa Regola si trovava fino al 1918 in territorio del Regno Austro-Ungarico ed i beni sono perciò ancor oggi censiti col sistema tavolare;

la terza è la Regola di Pàdola (in prov.di Belluno) che ha parificato i diritti modificando l'art. 7 dello Statuto nell'aprile del 2017.

I giudici della Cass. con le sentenze della 1°Sez. n. 14053 del 2015 e la n. 2295 del 31 gennaio 2025, hanno riconosciuto il diritto delle donne regoliere a continuare a far parte della regola anche quando sposano un non regoliere. Le sentenze confermano la illegittimità delle norme statutarie che non tengono conto delle mutate condizioni sociali e dei nuovi principi di legge. Ma le Regole continuano ad agire applicando norme statutarie oramai illegittime.

Che fare? Ci sono regolieri coraggiosi che affrontano spese di lite notevoli per impugnare le norme statutarie illegittime. I ricorsi sono accolti ma le sentenze restano inattuatae.

Aproduc, informata da un regoliere del Comelico Superiore, ha pubblicato sul sito del demaniocivico.it le due sentenze cit. per dare la massima diffusione alla questione in attuazione delle sue finalità statutarie.

Lo scopo è quello di contribuire a modernizzare la vita regoliera eliminando discriminazioni basate su differenze di genere oramai anacronistiche.

www.demaniocivico.it

info@demaniocivico.it

Sede legale:00199 Roma, Via di Villa Ada 57, C.F.96138850589
